

Allegato "A" al n.320111 di rep. e al n.48268 di fasc.

STATUTO

della "Fondazione Bambini e Autismo per il Futuro ETS",
con sede in Pordenone

Art. 1

Denominazione e sede

- a) E' costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Fondazione Bambini e Autismo per il Futuro ETS", che assume la forma giuridica di Fondazione.
- b) In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "**Fondazione**", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- c) La Fondazione ha sede legale nel comune di Pordenone. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- d) La Fondazione è iscritta al numero 202 del Registro delle Persone Giuridiche private istituito presso la Prefettura di Pordenone.

Art. 2

Fondatori

Sono Fondatori tutti i soggetti, persone o enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, nonché i soggetti che, anche successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali, dai fondatori esistenti, e cooptati quali Fondatori in essere, anche indicati attraverso specifica disposizione testamentaria.

Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà:

- essere presentati da un membro Fondatore;
- donare alla Fondazione un importo non inferiore all'uno per mille del patrimonio della Fondazione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 3

Comitato dei Fondatori

I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo che divenuti tali successivamente, costituiscono il Comitato dei Fondatori.

Il Comitato dei Fondatori ha esclusivamente i seguenti compiti:

- a) la nomina dei componenti dell'Organo di amministrazione;
- b) l'attribuzione della qualità di membro Fondatore a terzi successivamente all'atto costitutivo, anche attraverso specifica disposizione testamentaria;

c) l'esclusione di un Fondatore, ove questi abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi della Fondazione o abbia conseguito una condanna penale che comporta l'interdizione dai Pubblici Uffici;

d) la revoca dei membri dell'Organo di amministrazione;

e) la nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, nonché la nomina, qualora obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, del revisore legale dei conti o della società di revisione;

f) decidere riguardo lo scioglimento della Fondazione, previa indicazione dell'Organo di amministrazione o dell'Organo di controllo.

I Fondatori enti sono rappresentati dal legale rappresentante dell'ente stesso.

Ciascun Fondatore, persona fisica o ente, ha diritto a un voto.

I Fondatori possono farsi rappresentare nelle riunioni mediante delega scritta.

Il Comitato dei Fondatori si raduna unicamente quando deve assumere delibere di propria competenza.

In tali casi è convocato su istanza di almeno un terzo dei Fondatori ovvero dal Presidente dell'Organo di amministrazione.

Le deliberazioni del Comitato dei Fondatori devono essere prese con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti e a maggioranza di voti degli intervenuti.

Le deliberazioni di cui alla lettera b) e f) devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori.

Art. 4

Finalità e attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali di cui alla lettera **a)** ;
- interventi e prestazioni sanitarie, di cui alla lettera **b)** ;
- prestazioni socio-sanitarie di cui alla lettera **c)** ;
- educazione, istruzione e formazione professionale, di cui alla lettera **d)** ;
- formazione universitaria e post-universitaria, di cui alla lettera **e)** ;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera **f)** ;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i);

- cooperazione allo sviluppo, di cui alla lettera n);
- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui alla lettera g);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco di cui alla lettera w);

Per perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione si propone di:

- a) offrire assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria a persone con Disturbi dello spettro dell'autismo siano essi bambini o adulti;
- b) sviluppare modelli di presa in carico innovativi e, se del caso, sperimentali che possano essere replicati altrove;
- c) sviluppare modelli abitativi per persone con Disturbi dello spettro dell'autismo nel rispetto dei dettami legislativi e delle linee guida nazionali ed internazionali più aggiornate;
- d) promuovere l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi dello spettro dell'autismo e/o creare occasioni lavorative per le stesse indipendentemente dal loro livello di funzionamento;
- e) sviluppare percorsi di prevenzione e tutela della salute per persone con Disturbi dello spettro dell'autismo;
- f) promuovere tutte quelle azioni che possono migliorare l'inclusione sociale delle persone con Disturbi dello spettro dell'autismo sul territorio sviluppando protocolli, procedure, applicativi e quant'altro necessario in collaborazione con le istituzioni in esso presenti;
- g) promuovere attività culturali tese alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica intorno alla problematica dell'autismo e dare informazione delle possibilità educative e terapeutiche attraverso tavole rotonde, convegni, congressi, mostre, dibattiti ed ogni altro mezzo comunicativo e manifestazione culturale che possano coinvolgere diversi individui, gruppi o istituzioni;
- h) promuovere e organizzare attività specifiche tese al miglioramento della qualità della vita delle persone con Disturbi dello spettro dell'autismo e dei loro familiari;
- i) promuovere e organizzare iniziative orientate alla facilitazione dell'inserimento delle persone con Disturbi dello spettro dell'autismo nella società anche formando educatori, insegnanti, medici, psicologi pedagogisti, volontari ed altri che si occupano di questa disabilità e offrendo loro la possibilità di un adeguato tirocinio;
- j) elaborare, pubblicare ed editare libri, riviste,

opuscoli informativi, materiali audiovisivi, testi on line per raggiungere gli scopi della Fondazione;

k) sviluppare applicazioni utili alle persone con Disturbi dello spettro dell'autismo e ai loro *caregiver*;

l) favorire e sostenere iniziative, anche di volontariato, rivolte all'assistenza verso persone con Disturbi dello spettro dell'autismo e le loro famiglie;

m) promuovere una cultura di integrazione dei servizi cooperando con tutte le istituzioni pubbliche e private che si occupano di salute, istruzione e ricerca;

n) tutelare i diritti civili delle persone disabili e specificatamente i diritti delle persone con Disturbi dello spettro dell'autismo, anche in collaborazione con le associazioni dei genitori e svolgere attività di beneficenza nei casi in cui le stesse e/o le loro famiglie non siano in grado di provvedere;

o) realizzare e gestire strutture residenziali modello per persone con autismo.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

La Fondazione potrà, per il perseguimento dei propri scopi, avvalersi dell'opera di volontari, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III, articoli da 17 a 19, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5

Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

A tal riguardo, la Fondazione potrà svolgere tutte quelle operazioni immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione; accettare donazioni, legati, eredità attive ed elargizioni; vendere i beni mobili e gli immobili acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle finalità della Fondazione; compiere inoltre ogni altra operazione, atto o contratto, ritenuta opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017;

La Fondazione potrà, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017, realizzare attività di

raccolta fondi.

Art. 6

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 7

Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- avanzi di amministrazione e/o risultati positivi degli esercizi precedenti

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;

- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

La Fondazione si impegna ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente;

La Fondazione, qualora iscritta nel registro delle imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 8

Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

- Il Comitato dei Fondatori;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo;

Le cariche sociali relative all'Organo di amministrazione e di controllo sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 9

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è composto da un numero variabile di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di undici, nominati dal Comitato dei Fondatori. Dell'Organo di amministrazione fanno parte di diritto i due Fondatori che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione o, in caso di loro decesso, i membri designati testamentariamente da ciascuno di essi.

In caso di decadenza, di morte o di dimissioni di uno dei componenti dell'Organo di amministrazione, provvede alle sostituzioni il Comitato dei Fondatori nel rispetto delle designazioni previste nel presente articolo.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e 7 del Dlgs. N. 117/2017.

L'Organo di amministrazione governa l'ente essendo dotato di tutti i poteri, nessuno escluso, di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due

membri.

L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni possono tenersi anche in video/audio collegamento.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite semplice e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario provvede il Comitato dei Fondatori; gli amministratori nominati in sostituzione dei decaduti rimarranno in carica per il tempo che vi sarebbero rimasti i decaduti e scadranno con la medesima data.

In ogni caso i Consiglieri scaduti al termine del mandato così come i decaduti o dimissionari in corso di mandato, rimarranno in carica sino all'insediamento dei successori.

L'Organo di amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto dalle norme vigenti, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Agli amministratori potrà essere riconosciuto un compenso individuale annuo lordo, definito nell'ammontare dal Consiglio di Amministrazione, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, n. 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017.

ART. 10

Il Presidente

Il presidente della Fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra

i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Al Presidente potrà essere riconosciuto un compenso individuale annuo lordo, definito nell'ammontare dal Consiglio di Amministrazione, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, n. 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11

Organo di controllo

Il Comitato dei Fondatori provvede alla nomina di un Organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12

Revisione legale dei conti

Il revisore legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo

Art. 13

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Tale termine può essere prorogato non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura della Fondazione ed al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 14

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 15

Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del

D. Lgs. 117/2017.

Art. 16

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17

Statuto

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Organo amministrativo predisporrà apposito regolamento stabilendo le modalità di consultazione dei libri sociali.

L'Organo amministrativo può deliberare altresì ogni regolamento di esecuzione dello statuto ritenuto utile e/o necessario per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 18

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

F.to CINZIA RAFFIN

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)